



COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE
(Provincia di Caserta)

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2025

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 Principi
- ART. 2 Finalità
- ART. 3 Funzioni
- ART. 4 Pari opportunità
- ART. 5 Sede, Stemma e gonfalone
- ART. 6 Statuto
- ART. 7 Regolamenti
- ART. 8 Sanzioni

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione in generale

- ART. 9 Principio della partecipazione

CAPO II - Partecipazione politica

- ART. 10 Forme associative
- ART. 11 Istanze, petizioni, proposte
- ART. 12 Consultazione popolare
- ART. 13 Referendum
- ART. 14 Consiglio comunale dei ragazzi
- ART. 15 Forum dei giovani

CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo

- ART. 16 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ART. 17 Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- ART. 18 Ordine di trattazione delle richieste di atti
- ART. 19 Istruttoria pubblica
- ART. 20 Tutela della riservatezza

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO GLI ORGANI

CAPO I – Consiglio

- ART. 21 Organi di governo
- ART. 22 Consiglio
- ART. 23 I Consiglieri
- ART. 24 Decadenza dei Consiglieri
- ART. 25 Dimissioni dalla carica dei consiglieri
- ART. 26 Organizzazione del Consiglio
- ART. 27 Rapporti tra Sindaco e Consiglio
- ART. 28 Prima adunanza
- ART. 29 Linee programmatiche di mandato
- ART. 30 Definizione indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune
- ART. 31 Norme generali sul Funzionamento del Consiglio
- ART. 32 Indennità

CAPO II - Sindaco e Giunta

- ART. 33 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

- ART. 34 Giunta
- ART. 35 Composizione della Giunta
- ART. 36 Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori
- ART. 37 Cessazione dalla carica
- ART. 38 Mozione di sfiducia
- ART. 39 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- ART. 40 Sindaco
- ART. 41 Vice Sindaco
- ART. 42 Divieto generale di incarichi e consulenze

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- ART. 43 Definizioni
- ART. 44 Trasparenza nei servizi pubblici
- ART. 45 Azienda speciale
- ART. 46 Statuto dell'Azienda
- ART. 47 Istituzione
- ART. 48 Modalità costitutive
- ART. 49 Convenzioni
- ART. 50 Concessione a terzi
- ART. 51 Tariffe dei servizi

TITOLO V - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI

- ART. 52 Consorzi
- ART. 53 Accordi di programma
- ART. 54 Unione di Comune

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

- ART. 55. Principi e criteri organizzativi
- ART. 56 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- ART. 57 Segretario Comunale
- ART. 58 Vice Segretario Comunale
- ART. 59 Responsabili di settore
- ART. 60 Rappresentanza del Comune in giudizio

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 61 Sistema finanziario e contabile
- ART. 62 Autonomia finanziaria
- ART. 63 Bilancio di previsione e Rendiconto annuale
- ART. 64 Patrimonio
- ART. 65 Nomina del Revisore
- ART. 66 Attività di controllo del Revisore

NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 67 Abrogazioni
- ART. 68 Revisione dello Statuto
- ART. 69 Denominazioni Statutarie

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 Principi

1. Il Comune di San Gregorio Matese, ente locale autonomo, rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, per il raggiungimento del massimo livello di omogeneità economica, sociale e culturale, secondo le norme della Costituzione, delle leggi e del presente statuto.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 Finalità

1. Il Comune di San Gregorio Matese esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali stabilite dalla Costituzione repubblicana. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, del completo sviluppo della persona anche nel suo contesto familiare, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo ed operando per la tutela e l'accoglienza della vita umana in tutti i suoi momenti. Ispira la propria attività ai principi del bene comune, della solidarietà, della sussidiarietà, della partecipazione e della piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali ed ambientali esistenti nel proprio territorio e nella comunità.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Comune di San Gregorio Matese si adopera per concorrere a:
 - assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
 - garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
 - tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali e storico-artistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
 - assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico e della cooperazione;
 - realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni professionali e di volontariato;
 - rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività sportiva.
3. Nell'esercizio dell'attività di programmazione il Comune assicura partecipazione alla formazione delle proprie scelte, recependo le esigenze e le aspettative dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche oltre che dei giovani e delle future generazioni.
4. Il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con altre comunità locali, anche appartenenti ad altri Paesi, al fine di cooperare per la effettiva affermazione dell'Unione Europea e al superamento delle barriere tra popoli e culture.

ART. 3 Funzioni

1. Il Comune di San Gregorio Matese è titolare di funzioni amministrative proprie; esercita altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuitegli o delegategli dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 4 Pari opportunità

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.
2. Nelle nomine degli Assessori devono essere normalmente rappresentati entrambi i sessi.
3. Nelle Commissioni Consiliari, nelle Commissioni di Concorso, negli Organi Collegiali di Enti, Aziende e Istituzioni devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi. L'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

ART. 5. Sede, Stemma e gonfalone

1. La sede del Comune di San Gregorio Matese è sita in via Ginevra, n. 23. Il Consiglio e la Giunta di norma si riuniscono nella sede municipale. Solo in casi eccezionali e motivati, e fatto salvo il rispetto del principio della pubblicità delle sedute per le riunioni del Consiglio, possono riunirsi in altra sede, sempre nell'ambito del territorio comunale.
2. L'eventuale modifica della denominazione della sede comunale potrà essere disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta sono di norma convocati in presenza. In casi debitamente motivati, il Presidente del Consiglio, può convocare la seduta in modalità di videoconferenza o mista, secondo le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio. Parimenti il Sindaco può disporre la convocazione in videoconferenza o in modalità mista della Giunta. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o in modalità mista deve in ogni caso garantire il rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità, identificazione con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, regolare svolgimento delle sedute nonché, per quanto riguarda il Consiglio Comunale, di adeguata pubblicità delle stesse.
4. Il Comune di San Gregorio Matese ha un suo gonfalone e un proprio stemma che sono storicamente in uso.
5. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.

ART. 6 Statuto

1. L'autonomia normativa è esercitata con lo Statuto e i Regolamenti del Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni loro conferite, che ne costituiscono limite inderogabile.
2. Lo Statuto è di competenza esclusiva del Consiglio comunale, che ne approva il testo complessivo nelle forme previste dalla legge.
3. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

ART. 7 Regolamenti

1. L'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

ART. 8 Sanzioni

1. Il Comune svolge attività sanzionatoria amministrativa in tutti i casi di violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze del sindaco emanate in applicazione della legge.
2. Il procedimento contravvenzionale è disciplinato da normativa primaria e secondaria dell'Ente.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**CAPO I PARTECIPAZIONE IN GENERALE****ART. 9 Principio della partecipazione**

1. Il Comune di San Gregorio Matese valorizza le libere forme associative; promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini; attua forme di consultazione della popolazione; assicura la più ampia informazione sulla propria attività, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini e delle loro associazioni, nei limiti previsti dalla Legge. Inoltre può promuovere incontri con i cittadini e le formazioni sociali titolari di interessi collettivi su tematiche di interesse generali.

CAPO II PARTECIPAZIONE POLITICA

ART. 10 Forme associative

1. Il Comune riconosce la funzione sociale delle OO.SS. dei lavoratori e favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative presenti e operanti nel territorio comunale, in particolare quelle che, senza fine di lucro, praticano forme di solidarietà sociale, di volontariato e di formazione della persona, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale.
2. Il Comune può attuare interventi e altre forme di sostegno a favore delle forme associative di cui al primo comma, purché registrate in apposito elenco che annoti verifiche, finalità, consistenza, attività e ogni altro utile elemento di conoscenza.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono erogati in conformità alle vigenti norme legislative e regolamentari, e secondo i criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11 Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di presentare istanze, petizioni o proposte rivolte all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale.
2. Alle istanze, petizioni o proposte deve essere data risposta scritta da parte dell'organo competente, entro 60 giorni dalla presentazione, indicando espressamente le determinazioni assunte e le ragioni che la motivano.

ART. 12 Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, da un quinto dei componenti il Consiglio Comunale, o da un numero di cittadini residenti non inferiore a 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in apposita e pubblica seduta, entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività provvedimenti che comportano, anche indirettamente nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini della ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti da regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

ART. 13 Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo, propositivo e abrogativo, nelle materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiede il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti, o quando lo richieda un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su atti emanati dal Consiglio, dalla Giunta o dal Sindaco.
2. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3. Il Referendum ad iniziativa popolare non può essere indetto sulle proposte di revisione dello statuto, sugli atti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali, su quelli concernenti imposte, tariffe, espropri, vendite o acquisti, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

6. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
7. Un apposito regolamento disciplinerà più organicamente l'attuazione dell'istituto referendario nell'ambito delle norme e principi fissati dal presente articolo.

ART. 14 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 15 Forum dei giovani

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, promuove l'elezione del Forum dei giovani.
2. Il Forum ha le seguenti finalità:
 - fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti di loro particolare interesse;
 - offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;
 - permettere agli enti di consultare i giovani su questioni specifiche;
 - fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;
 - offrire una sede che possa favorire la concertazione con associazioni e organizzazioni giovanili;
 - dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, formandoli alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità;
 - promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili;
 - promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani;
 - promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani dell'Ente in collaborazione con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori dello stesso;
 - favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale, giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale e agli interventi ad essi relativi;
 - approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
 - promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione rivolti ai giovani;
 - promuovere forme di socializzazione a favore di anziani e diversamente abili.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Forum dei Giovani sono stabilite con apposito Regolamento.

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 16 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio relazioni col pubblico.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

ART. 17 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

ART. 18 Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

ART. 19 Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

ART. 20 Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO. GLI ORGANI

CAPO I CONSIGLIO

ART. 21 Organi di governo

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo è il Consiglio Comunale.

ART. 22 Consiglio

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità. Esso è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo, esercita il controllo sulla sua applicazione, adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi, salva la facoltà di disciplinare di volta in volta, con la deliberazione di propria competenza, l'attuazione da parte di altri organi di quanto deliberato, se del caso mediante integrazione o specificazione di criteri di massima stabiliti nelle deliberazioni stesse.

ART. 23 I Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, partecipano alle sedute di Consiglio Comunale e hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, hanno inoltre il diritto di:
 - a. prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare;
 - b. presentare al Consiglio proposte di deliberazioni relative ad oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
 - c. presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni;
 - d. ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 24 Decadenza dei Consiglieri

1. La decadenza dalla carica di consigliere, per assenze ingiustificate, prevista dall'art. 43 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 è finalizzata a tutelare e salvaguardare l'interesse pubblico alla rappresentanza della Comunità e al funzionamento del Consiglio.
2. La decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari, in assenza di cause giustificative idonee e valide, può essere promossa d'ufficio dal Presidente del Consiglio e da ciascun Consigliere.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco.
4. Tra le cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute consiliari, a titolo esemplificativo, sono da considerare quelle riconducibili a malattia del Consigliere, a motivi familiari, a impegni lavorativi, professionali, istituzionali, sindacali.
5. Il procedimento di decadenza è avviato dal Presidente del Consiglio per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive.
6. Al Consigliere sono contestate le assenze ingiustificate e assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per fornire giustificazioni; il Presidente del Consiglio informa dell'avvenuto avvio del procedimento di decadenza il Consiglio Comunale nella prima Seduta utile.
7. Qualora il Consiglio non ritenga giustificate e documentate le cause addotte dal Consigliere nei 20 giorni successivi, formula richiamo formale con la maggioranza di cui al precedente comma; in caso di ulteriore assenza nella Seduta successiva a quella del richiamo, sempre ingiustificata, lo dichiara decaduto nel rispetto della procedura e dei tempi stabiliti nei commi precedenti.

ART. 25 Dimissioni dalla carica dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

ART. 26 Organizzazione del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che disciplina altresì le funzioni della conferenza dei capigruppo. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni Consiliari permanenti per l'esercizio di attività preparatorie, consultive, propositive, referenti, di garanzia, di controllo, di informazione, di indagine, relativa a attribuzioni proprie del Consiglio. Un apposito regolamento disciplina la durata e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari.

4. La Commissione di garanzia e di controllo, la cui individuazione è stabilita in sede di delibera consiliare, è presieduta da un Consigliere in rappresentanza delle minoranze.
5. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano sull'attività svolta dagli uffici del Comune, nonché dagli Enti ed Aziende dipendenti, anche mediante attività ispettive nelle forme stabilite dal regolamento.
6. Il Consiglio può affidare ad una Commissione compiti di indagine e studio su determinate materie che comunque interessino il Comune. Può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni.
7. Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Il Consiglio e le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti. Possono inoltre consultare rappresentanti di Enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.

ART. 27 Rapporti tra Sindaco e Consiglio

1. Nella parte finale di ogni seduta consiliare è riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere eventualmente alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
2. Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.

ART. 28 Prima adunanza

1. Il Consiglio è convocato in prima adunanza nei termini previsti dalla legge.
2. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a scrutinio palese.
3. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco, fino alla eventuale elezione del Presidente del Consiglio.
4. Dopo gli adempimenti di cui al comma secondo, la riunione del Consiglio continua per procedere, laddove sia prevista la figura dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio, nonché per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
5. L'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente avviene con votazioni separate e la partecipazione alla seduta della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. È eletto rispettivamente Presidente e Vice Presidente il consigliere che ottiene più voti tra i consiglieri che hanno partecipato alla votazione.
6. Le funzioni del Presidente del Consiglio vengono svolte dal Vice Presidente in caso di assenza, impedimento temporaneo, incompatibilità prevista per legge o in caso di inosservanza degli obblighi connessi alla funzione implicanti la revoca motivata dalla carica. Nelle ipotesi di assenza, impedimento temporaneo, incompatibilità prevista per legge o in caso di inosservanza degli obblighi connessi alla funzione implicanti la revoca motivata dalla carica del Vice Presidente, esse sono svolte dal consigliere più anziano, individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

ART. 29 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
2. Il Consiglio Comunale, nella seduta in cui approva il rendiconto dell'anno precedente, verifica l'attuazione delle linee programmatiche di mandato confermandole o apportandovi adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. Qualora il Consiglio non riuscisse a formulare compiutamente le linee programmatiche nella seduta, il suo prosieguo verrebbe fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

ART. 30 Definizione indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune

1. Entro 45 giorni dal suo insediamento il consiglio comunale definisce, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
2. Il Sindaco, in occasione della scadenza del mandato elettorale e il rinnovo del Consiglio Comunale, può procedere alla sostituzione dei membri già nominati dalla precedente Amministrazione Comunale in seno ad Enti, Aziende ed Istituzioni.

ART. 31 Norme generali sul Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio, e negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Le sedute si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
3. L'elenco degli oggetti da trattare può essere integrato, con apposita comunicazione da consegnare ai consiglieri non oltre 24 ore prima del giorno dell'adunanza.
4. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in seduta straordinaria, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
5. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.
6. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
7. Sono, in ogni caso, assunte in seduta segreta le deliberazioni concernenti giudizi o valutazione su persone.
8. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche per la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza a partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.
9. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e straordinaria urgente.
10. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione:
 - del Documento unico di programmazione;
 - del bilancio di previsione;
 - del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
11. Si svolgono in seduta ordinaria altresì le riunioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto e la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
12. È convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri.
13. È convocato in seduta straordinaria urgente quando è richiesta la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza.
14. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco; le decisioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti, tranne le ipotesi in cui la legge e lo Statuto esigano una maggioranza speciale.
15. Le modalità e le forme delle votazioni nonché le modalità per la seconda convocazione sono stabilite dal Regolamento.
16. Gli atti ed i documenti, relativi a ciascun argomento sottoposto all'esame del Consiglio, debbono essere depositati nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale presso l'ufficio di segreteria del Consiglio, e possono essere inviati in modalità elettronica, su richiesta scritta inoltrata all'indirizzo pec dell'Ente.
17. Nell'ipotesi di convocazione urgente del Consiglio Comunale tale deposito deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta.

18. Gli emendamenti alle proposte deliberative che, secondo la valutazione del Segretario Generale, non alterino il contenuto dell'atto, non sono soggetti ai pareri di regolarità tecnica e contabile.
19. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Comunale sono redatti dal Segretario, che li sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 32 Indennità

1. Agli amministratori sono riconosciute le indennità nei limiti stabiliti dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto a percepire il gettone di presenza soltanto per la partecipazione ai consigli e alle commissioni di cui al precedente articolo 26 nella misura stabilita dalla normativa vigente.
3. Ciascun amministratore può esercitare la facoltà di rinunciare in tutto o in parte a tale indennità o ai gettoni di presenza, comunicando la decisione agli organi collegiali dei quali fa parte, che ne prendono atto e ne danno informazione all'ufficio.
4. Gli organi collegiali possono esercitare unitariamente la facoltà di riduzione e rinuncia alle indennità o ai gettoni di presenza, che assume valore di dichiarazione unilaterale proveniente da coloro che partecipano ed approvano la relativa deliberazione e non si applica a coloro che esprimono voto contrario, si astengono, o non sono presenti. È sempre fatta salva la possibilità per ogni amministratore di rinuncia all'indennità o ai gettoni di presenza. La presente disposizione non può incidere sui vincoli di destinazione delle relative somme previste dalla legge.
5. Agli esperti chiamati a supporto delle commissioni comunali è possibile riconoscere il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per il personale dipendente.
6. Le indennità, comunque denominate, spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori sono dovute in ragione dello status di questi ultimi, mentre i gettoni di presenza o indennità comunque denominate dovute ai Consiglieri Comunali per la partecipazione al Consiglio Comunale o alle Commissioni Consiliari, sono subordinate al rispetto dei principi di coordinamento di finanza pubblica per il contenimento dei costi di funzionamento degli organi collegiali della Pubblica Amministrazione, pertanto devono essere oggetto di ponderazione l'invarianza di spesa e/o di ogni altra dovuta diversa quantificazione per applicazione di Legge.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

ART. 33 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina con atto espresso, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione o nel primo Consiglio utile successivo alla nomina.
3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio;
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 34 Giunta

1. La Giunta è organo di impulso e di azione propositiva dell'attività politico- amministrativa del Comune, collabora con il Sindaco e impronta la propria azione ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
3. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario o ai responsabili dei servizi comunali.
4. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione ali indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 35 Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dal numero massimo di assessori, compreso il Vice Sindaco, previsto dalla normativa vigente, nel rispetto al contempo – da un

lato - del principio di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella percentuale prevista dalla Legge e – dall'altro - del principio di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta, eventualmente anche attraverso la nomina di Assessore esterno non facente parte del Consiglio.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge ascendente e, fino al terzo grado discendente, parente o affine del Sindaco.

3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

4. Agli assessori comunali nonché al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 36 Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

3. Il Sindaco determina la ripartizione dei compiti fra i propri componenti; di tale determinazione è data comunicazione al Consiglio Comunale.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Vice Segretario, è sostituito da altro Segretario iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, previa autorizzazione della competente Prefettura – UTG.

ART. 37 Cessazione dalla carica

1. Decade l'assessore che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta.

2. Le dimissioni di un Assessore sono presentate personalmente al Sindaco e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere con proprio decreto alla surroga dell'assessore dimissionario.

3. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario. Tale atto, alla pari della nomina di un nuovo assessore in sostituzione del dimissionario, è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

ART. 38 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Presidente del Consiglio, laddove tale figura sia prevista dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, e, in ogni caso, al protocollo dell'Ente. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data compresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi alla data di protocollazione. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

ART. 39 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco, fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune, sono comunicate al Consiglio. Le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla

elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 235/2012

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

ART. 40 Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.

6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

7. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;

c) può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;

d) indice i referendum previsti dallo statuto e convoca i relativi comizi elettorali;

e) adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000, le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.

f) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

8. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali, che non siano attribuiti ad altro organo da norme espresse.

9. Il Sindaco può conferire incarichi a persone esterne al Consiglio Comunale per sovrintendere ad attività di elaborazione, proposta e iniziative di natura politico-amministrativa, in stretto raccordo con la funzione di indirizzo e programmazione del Consiglio Comunale. I predetti incarichi, di natura politico-fiduciaria, sono a titolo gratuito e non determinano alcun onere per il bilancio dell'Ente.

ART. 41 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue Funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'Art. 53 comma 2 D.Lgs. 267/2000.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 42 Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato stipulare contratti d'appalto o di concessione di opere, beni e servizi ed assumere incarichi o consulenze professionali da parte del Comune di San Gregorio Matese.

2. Inoltre i componenti la giunta comunale delegati dal Sindaco in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di San Gregorio Matese.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 43 Definizioni

1. I servizi pubblici locali, che si suddividono in servizi con rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, si concretizzano in una attività rivolta alla produzione di beni o all'erogazione di servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale, non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale.
2. I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono previsti dalla legge o dall'Ente, nell'ambito delle proprie competenze, qualora lo ritenga necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
3. Sono servizi "a rete" quelli suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizi e sono sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.
4. La erogazione di servizi pubblici comunali di rilevanza economica avviene in regime di concorrenza, secondo la disciplina di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Le modalità di gestione possibili sono:
 - affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
 - affidamento a società mista pubblico-privata;
 - affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina di settore;
 - gestione in economia mediante assunzione diretta del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.
5. La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del D.Lgs. 267/00, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.
6. I servizi privi di rilevanza economica hanno per il Comune di San Gregorio Matese una dimensione e una finalità tese a soddisfare esigenze più propriamente sociali.
7. Tali servizi sono gestiti sulla base delle Leggi statali e Regionali di settore e, nell'ambito delle possibili forme gestionali ammesse dalla Legge, devono essere privilegiate quelle che garantiscono condizioni di efficienza, efficacia ed economicità.
8. La Delibera di assunzione del servizio dovrà comunque essere debitamente motivata in relazione:
 - alla rispondenza ai bisogni della collettività;
 - alla qualità del servizio;
 - alla fattibilità di un piano economico-finanziario che assicuri la compatibilità dell'assunzione del servizio con il bilancio dell'Ente.
9. Il Consiglio Comunale, nei limiti previsti dalle leggi di settore e del Codice Civile – nel caso di erogazione di servizi svolti attraverso soggetti economici che rientrano nella disciplina civilistica – svolge comunque la necessaria attività di controllo direttamente o attraverso i rappresentanti dell'Ente all'interno delle Società che gestiscono o sono titolari del servizio pubblico.
10. In particolare, forme di controllo da parte del Consiglio Comunale devono essere previste nei contratti di servizio di gestione relativi a servizi privi di rilevanza economica.

ART. 44 Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti dei soggetti gestori dei servizi pubblici del Comune cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, possono inoltre essere dettate con regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessione di servizi o costruzioni di opere e di assunzione

di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società, ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.

3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

ART. 45 Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica il Comune può istituire una o più aziende speciali o partecipare a consorzi.

2. Il. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 46 Statuto dell'Azienda

1. La delibera del Consiglio Comunale che istituisce una nuova azienda, esprime le valutazioni di natura economico-finanziaria indicate dagli artt. 2 e 4 del DPR 4/10/1986, n. 902, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa che deve essere documentata nell'atto di nomina.

3. Lo statuto dell'Azienda disciplina le funzioni degli organi dell'Azienda, dettando norme per assicurare l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale da parte degli organi dell'Azienda, stabilendo apposite norme sulla partecipazione dell'Azienda a società di capitali, prevedendo le ipotesi di richiesta al Sindaco di revoca dei componenti, degli organi di amministrazione dal medesimo nominati e, altresì, disciplinando le modalità di vigilanza sulle loro attività e sistemi di controlli interni sulla gestione e prevedendo i modi di partecipazione del consiglio di Amministrazione delle aziende alla formazione degli atti fondamentali di gestione da riservarsi al Comune.

4. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 47 Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza economica il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di sola autonomia gestionale.

2. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione, ne identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio Comunale; conferisce il capitale in dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alla istituzione.

3. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del direttore dell'istituzione, detta eventuali norme speciali per l'assunzione dei dipendenti comunali destinati al servizio nell'istituzione e per le modalità di svolgimento del loro servizio e i modi di utilizzazione della collaborazione delle organizzazioni del volontariato, disciplina i rapporti con gli organi comunali, la vigilanza sulle attività dell'istituzione e le modalità di gestione finanziaria e contabile secondo criteri di autonomia di bilancio, anche garantendo alle istituzioni entrate proprie relative alle tariffe dei servizi da esse gestiti.

4. Gli Amministratori dell'istituzione e il direttore sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa che deve essere documentata nell'atto di nomina.

5. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 48 Modalità costitutive

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione a società con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 49 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con amministrazioni di altri enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici determinati, con la previsione anche della costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

ART. 50 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

ART. 51 Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO V COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI**ART. 52 Consorzi**

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione di uno o più servizi.
2. Il consorzio ha natura di ente pubblico e viene costituito *per la gestione associata di uno o più servizi*.
3. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo 48, unitamente allo statuto del consorzio.
4. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 53 Accordi di programma

1. Il Sindaco o la Giunta per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, e di altri soggetti pubblici, promuovono la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate è approvato dal Consiglio Comunale, secondo le disposizioni dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ART. 54 Unione di Comune

1. Il Comune di San Gregorio Matese ha facoltà di partecipare all'Unione dei Comuni, senza nessun vincolo di successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione saranno approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione ed individua, altresì, le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve, comunque, prevedere che il presidente dell'Unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti finanziari con i Comuni.
5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE

ART. 55 Principi e criteri organizzativi

1. L'organizzazione del Comune, stabilita in base alla natura delle funzioni svolte, alle caratteristiche dei servizi erogati e agli obiettivi perseguiti, prevede la distinzione fra direzione politica e direzione amministrativa.
2. Gli organi di direzione politica adottano atti di indirizzo mediante i quali formulano gli obiettivi ed i programmi da realizzare e le risorse da assegnare per il loro conseguimento, e valutano l'adeguatezza e la rispondenza dei risultati ottenuti dai funzionari competenti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi fissati.
3. I Responsabili di Settore adottano atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria esercitando autonomi poteri strumentali, di spesa e di organizzazione delle risorse umane nell'ambito delle linee di indirizzo di cui al precedente comma 2.
4. La gestione operativa deve realizzarsi attraverso l'affermazione dei seguenti criteri:
 - organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi mediante il concorso coordinato ed integrato di tutta la struttura;
 - superamento della separazione rigida delle mansioni mediante la loro intercambiabilità e conseguimento della massima flessibilità all'interno dei servizi;
 - definizione di livelli di responsabilità e autonomia del personale in relazione agli obiettivi assegnati;
 - valorizzazione delle capacità e dell'impegno operativo di ciascun componente dell'organizzazione;
 - monitoraggio ed analisi del grado di efficacia dell'attività svolta;
 - accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari;
 - semplificazione delle procedure;
 - comunicazione interna ed esterna;
 - trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 56 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le caratteristiche fondamentali della struttura organizzativa e dei meccanismi di funzionamento. In particolare tratta:
 - della definizione di attribuzioni e responsabilità della struttura organizzativa (Settori e Servizi);
 - dell'indicazione dei metodi, criteri e strumenti di gestione del personale, dei programmi e della loro valutazione.
2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali, tutelando la libera organizzazione sindacale dei dipendenti. Stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme in vigore, assicurando l'applicazione dei principi e criteri di cui al precedente articolo.

ART. 57 Segretario Comunale

1. Il segretario comunale, nominato in base all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta

- e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili di Settore o in caso di loro assenza o impedimento;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

ART. 58 Vice Segretario Comunale

- 1. Il Comune può avere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale.
- 2. Il Vice Segretario coadiuva il titolare dell'ufficio nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 57 e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i requisiti e le modalità di conferimento dell'incarico.

ART. 59 Responsabili di settore

- 1. I responsabili di settore hanno responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Sindaco e dalla Giunta in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio e rispondono della corretta amministrazione e dell'efficace gestione delle attività cui sono preposti.
- 2. Ai responsabili di settore spettano:
 - a) la responsabilità del buon andamento del proprio settore, ivi compresa la ripartizione dei carichi di lavoro ed il controllo in ordine all'osservanza dei doveri di ufficio da parte del personale addetto;
 - b) l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni che interessano il proprio settore e, per il responsabile di ragioneria, l'espressione del parere di regolarità contabile;
 - c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - d) la responsabilità delle procedure di appalto per le materie ricadenti nel proprio settore, salvo diverse disposizioni di legge;
 - e) la stipulazione dei contratti;
 - f) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - g) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - i) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - k) gli ulteriori atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
- 3. Il Sindaco, nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, tenuto conto della idoneità dei dipendenti e delle esigenze di attuazione dei programmi comunali, provvede alla nomina dei responsabili dei settori. L'attribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato e può essere rinnovata.
- 4. Il Regolamento uffici e servizi disciplina le modalità di conferimento e revoca degli incarichi di responsabilità di Settore.

ART. 60 Rappresentanza del Comune in giudizio

- 1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, soggetto investito del potere di rappresentanza processuale è il Sindaco.
- 2. Con determinazione del Responsabile dell'ufficio contenzioso, su indirizzo espresso dalla giunta comunale, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà corso alla nomina di un legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.
- 3. Sono fatte salve le seguenti eccezioni, in conformità alla normativa vigente:

- a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
- b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

ART. 61 Sistema finanziario e contabile

1. Il sistema finanziario e contabile del comune di San Gregorio Matese si svolge in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 267/2000 e sue successive modifiche e ai Principi Contabili generali e applicati in uso per gli Enti Locali.
2. Il regolamento di contabilità disciplina compiutamente le modalità organizzative del servizio finanziario e tutti gli aspetti procedurali e di controllo per il funzionamento ottimale del sistema economico-contabile e finanziario dell'Ente.

ART. 62 Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge il Comune determina l'entità e i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi gestiti dallo stesso.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti, al fine di salvaguardare le fasce di utenti socialmente più deboli.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodicamente corrisposte dai cittadini.

ART. 63 Bilancio di previsione e Rendiconto annuale

1. Il Bilancio di previsione, riferito al triennio, viene proposto all'approvazione del Consiglio Comunale, entro il termine previsto dalla legge, unitamente al Documento Unico di Programmazione che copre un periodo pari a quello del bilancio.
2. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) e le relative Note di Aggiornamento individuano sulla base delle linee programmatiche di mandato, gli obiettivi strategici e operativi dell'ente.
3. Per gli organismi gestionali indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
4. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, approvato nei termini di legge, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. L'organo esecutivo allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 64 Patrimonio

1. La gestione dei beni patrimoniali dell'Ente è ispirata a principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.

ART. 65 Nomina del Revisore

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei Conti come da designazione prefettizia.
2. La nomina è effettuata dal Consiglio Comunale con delibera previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento, viene successivamente comunicata alla prefettura per l'inserimento definitivo nella banca dati dei revisori, tenuto dal ministero dell'Interno.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni ed è revocabile per inadempienza. e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) D.Lgs. 267/2000;
4. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziario della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

5. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a consentire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 66 Attività di controllo del Revisore

1. Il Revisore uniforma il suo mandato in modo attivo e sostanziale cooperando nelle funzioni di controllo ed indirizzo del Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria, contabile della gestione del Comune.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia attribuite al Revisore. Il regolamento prevede, inoltre, i sistemi ed i meccanismi necessari ad assicurare i collegamenti e la cooperazione tra gli organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, gli organi burocratici ed il Revisore.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 67 Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

ART. 68 Revisione dello Statuto

1. Le modifiche delle disposizioni dello Statuto sono deliberate secondo le modalità previste dall'art.6 del D.Lgs. 267/2000, e comunque il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali.
2. È esclusa ogni revisione prima che siano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o della sua ultima modifica.
3. Lo Statuto e le sue modificazioni o integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

ART. 69 Denominazioni Statutarie

1. Ai termini e alle denominazioni utilizzate nella presente normativa va attribuito il significato tratto dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.